



Comune di Bagno a Ripoli

**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 17 febbraio 2016**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione modifiche.

L'anno 2016 addì 17 del mese di febbraio, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

1. Casini Francesco	Sindaco	P	10. Falorni Claudio	Consigliere	P
2. Conti Francesco	Presidente	P	11. Ciprianetti Edoardo	Consigliere	P
3. Ulivi Giulia	Consigliere	A	12. Bongi Leonardo	Consigliere	P
4. Franchini Laura	Consigliere	A	13. Gastaldo Brac Pierantonio	Consigliere	P
5. Villa Viola	Consigliere	P	14. Lo Iacono Elisa	Consigliere	P
6. Bencini Andrea	Consigliere	P	15. Mari Massimo	Consigliere	A
7. Baragli Sandra	Consigliere	P	16. Sartoni Paolo	Consigliere	P
8. Zanella Pier Luigi	Consigliere	P	17. Sonia Redini	Consigliere	P
9. Briziarelli Mirko	Consigliere	P			

Presiede la seduta il Presidente Dott. FRANCESCO CONTI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Scrutatori designati: Mirko Briziarelli, Elisa Lo Iacono, Massimo Mari.

Sono presenti gli Assessori Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Annalisa Massari, Francesca Cellini, Enrico Minelli.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO che il comma 703 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 stabilisce che la IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle modificazioni alla disciplina IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e all'articolo 1, del D.L. n. 4/2015;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art.2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito al 31/03/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 105 del 29/10/2012 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e le successive deliberazioni n. 35 del 09/04/2014, n. 53 del 25/06/2015 e n. 98 del 29/09/2015 con cui sono state apportate alcune modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO apportare al citato Regolamento comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e costituito da n. 22 articoli, alcune modificazioni ed integrazioni per adeguamento alla normativa vigente:

articolo 6

L'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, così come modificato dal comma 707 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevedeva che il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali fosse 75 anziché 110.

Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 208/2015, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni; inoltre tale moltiplicatore sarà applicabile solo ai terreni che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli in quanto tale tipologia è esentata dal 2016 in base all'articolo 1, comma 13, della Legge di stabilità 2016.

Il comma 5 viene abrogato mentre il testo del comma 4 dell'articolo 6 del Regolamento IMU diventa il seguente:

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo (**abrogato**), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (**abrogato**).

Sempre all'articolo 6 viene introdotta al comma 8, lettera c), un'ulteriore fattispecie nella quale è prevista la possibilità di riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato nella dichiarazione IMU da presentare entro il termine previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

articolo 8

Viene eliminato il vecchio testo dall'articolo in quanto le riduzioni previste dal comma 8-bis dell'art.13 del D.Lgs. n. 201/2011 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono state abrogate dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.

L'articolo 8 viene ridefinito in base alla riduzione del 25% prevista per gli immobili locati a canone concordato, introducendo al nuovo comma 1 la disposizione prevista dal comma 6-bis

dell'art.13 del D.Lgs. n. 201/2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 208/2015.

Il testo diventa il seguente:

1. L'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 09/12/1998 è ridotta al 75 per cento.

(1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. - abrogato)

articolo 12

L'articolo 1, comma 15, della Legge n. 208/2015 integra l'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 introducendo l'esenzione anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Inoltre, in seguito alla previsione dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 si introduce tra le fattispecie di esenzione IMU anche i terreni.

Dal 1/1/2016 viene ripristinato il criterio di esenzione contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Inoltre l'esenzione viene estesa ai terreni posseduti e condotti coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.

Il nuovo testo del comma 1, lettera l) e lettera r) dell'articolo 12 del Regolamento IMU diventa il seguente:

1. Sono esenti dall'imposta:

....

l) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

r) i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della Legge n. 984/77 secondo i criteri contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/06/1993, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dal possesso e dalla conduzione.

articolo 18

Al comma 6 viene integrata la specificazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art.13 del D.Lgs. n.471/97, anche in considerazione delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015 la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dell'art. 1, comma 133, della Legge n. 208/2015. Il testo risulta il seguente:

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omesso o insufficiente versamento in acconto, periodico, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

articolo 20

al comma 2 viene introdotta la disposizione prevista dal D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 che ha modificato l'art.17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevedendo per controversie non superiori a € 20.000,00 che l'eventuale ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; il testo è il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 ha modificato l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario: entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'eventuale ricorso nel caso in cui il valore della controversia sia non superiore ad € 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Redini del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di apportare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale propria (IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 22 articoli, alcune modificazioni ed integrazioni;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2016;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);
- 4) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Redini del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione modifiche.

Pareri allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.2.2016

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, li 5.2.2016

Il Dirigente
f.to Dott. Dario Navarrini

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Francesco Conti

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.